



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 104

Roma, 10 maggio 2011

Oggetto: Criteri per l'attribuzione delle mansioni superiori ai sensi dell'art. 24 co.4
CCNL comparto Ministeri.

Si pubblica nota prot. n. 101/44/DG del 06/05/2011 del Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale del Personale e della Formazione – relativa alla materia in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzioni Generali del personale e della formazione

Prot. n. 101/ **CL** /DG/

Roma, **06 MAG. 2011**

Alle Organizzazioni Sindacali

CGIL FP

CISL FPS

UIL PA

CONFSAL/UNSA

RDB-PI

Federazione INTESA

FLP

LORO SEDI

OGGETTO: Criteri per l'attribuzione delle mansioni superiori ai sensi dell'art.24 co.4 CCNL comparto Ministeri 1998/2001.

Con riferimento al nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNI del 29.07.2010, si ritiene di dovere rivedere parzialmente i criteri per il conferimento delle mansioni superiori riportati nella circolare prot. n. 1536 D.G.-4013 del 6 maggio 2002, a firma dell'allora Capo Dipartimento, e definiti, sentite le organizzazioni sindacali, con riferimento al sistema di classificazione all'epoca vigente.

Il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNI del 29.7.2010, com'è noto, è articolato per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere.

All'interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili professionali sono individuati mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto. Per ciascun profilo la posizione giuridica è quella di accesso, cui viene riferita la dotazione organica.

Ogni profilo è articolato in fasce retributive. Le diverse fasce retributive non sono correlate a diversità sostanziali di contenuti mansionali ma costituiscono solo un sistema di progressione economica, commisurata alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro.

In tale ambito; pur confermando il contenuto dei criteri diffusi con la circolare prot. n. 1536 DG-4013 del 6 maggio 2002 ove non sia in contrasto con le disposizioni del nuovo sistema

di classificazione del personale introdotto dal CCNI del 29.07.2010, sembra congruo prevedere la legittimità del conferimento di mansioni superiori non solo tra un'area e quella superiore, ma anche nell'ambito della stessa area, nei seguenti termini:

***Nell'ambito della stessa area** si ritiene che possano intendersi quali "mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore", attribuibili ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, le mansioni di un profilo la cui posizione retributiva iniziale di accesso dall'esterno sia superiore a quella prevista dal profilo professionale di appartenenza del dipendente interessato, fatto salvo il caso in cui i profili professionali in questione contemplino compiti coincidenti e il dipendente sia chiamato a svolgere unicamente detti compiti ovviamente secondo quanto stabilito dalla declaratoria del profilo professionale di appartenenza.*

***Nell'ambito di aree diverse,** si ritiene che il conferimento delle mansioni superiori possa riguardare esclusivamente profili che, quanto all'area inferiore, prevedano le posizioni retributive iniziali di accesso dall'esterno più elevate e, quanto all'area superiore, quelli che prevedano posizioni retributive iniziali di accesso dall'esterno meno elevate, fatto salvo il caso in cui i profili professionali in questione contemplino compiti coincidenti e il dipendente fosse chiamato a svolgere unicamente detti compiti ovviamente secondo quanto stabilito dalla declaratoria del profilo professionale di appartenenza.*

In questa ottica, l'eventuale svolgimento ad esempio da parte dell'assistente giudiziario delle funzioni del cancelliere, non potrà essere valutato quale espletamento delle mansioni superiori atteso che la posizione retributiva iniziale di accesso dall'esterno di entrambi i profili è la stessa ossia F2, sebbene in sede di equiparazione delle figure professionali con i nuovi profili professionali (cfr. all.B del CCNI 29.07.2010) al personale inquadrato nel profilo del cancelliere è stata attribuita la fascia economica F3.

*Nelle diverse ipotesi di conferimento di mansioni superiori sia nell'ambito della stessa area che nell'ambito di aree diverse, **il riconoscimento economico delle mansioni superiori potrà avere luogo solo nel caso in cui il trattamento economico in godimento del soggetto interessato dal provvedimento di conferimento sia inferiore a quello iniziale del relativo profilo superiore.***

Può, infatti, verificarsi che il trattamento stipendiale in godimento del dipendente cui siano state conferite, ai sensi dell'art.52 del D.L.vo n. 165/2001, le mansioni corrispondenti a quelle di un profilo ritenuto immediatamente superiore, risulti, in ragione del sistema di progressione economica stabilito dal vigente CCNI, superiore o pari a quello previsto dalla fascia economica di accesso del profilo superiore medesimo. In tal caso il riconoscimento pur non producendo effetti economici potrà essere valutato ai fini delle progressioni economiche all'interno delle aree.

Nel rammentare che l'istituto delle mansioni superiori ha carattere eccezionale e presuppone l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri delle mansioni superiori, si ritiene che il conferimento debba riguardare, in linea di massima, profili professionali che attengano allo stesso settore di competenze. Non appare congruo, ad esempio, conferire quali mansioni superiori al personale appartenente al profilo professionale del cancelliere quelle che la declaratoria contrattuale attribuisce al funzionario contabile le cui competenze professionali attengono ad un settore specifico, estraneo al percorso formativo del cancelliere.

In pari tempo, non possono essere oggetto di conferimento di mansioni superiori le funzioni dirigenziali con riferimento alle quali si richiama il contenuto delle circolari prot. m. dg DOG. 31/10/2006. 0039434, U del 31.10.2006 e prot. m. dg. DOG. 13/04/2007. 0015464. U del 13.4.2007.

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto PISCITELLO

